

## Diritto penale ai tempi del Covid-19

I recenti interventi normativi tesi a fronteggiare l'emergenza sanitaria a tutti Noi nota hanno, tra le altre cose, previsto una serie di fattispecie di illeciti penali ascrivibili a chi non rispetta le prescrizioni in materia di distanziamento sociale e, quindi, di permanenza presso il proprio domicilio, senza alcun valido e improcrastinabile motivo di lavoro, di salute o di assoluta necessità.

Vediamo le differenti tipologie di illeciti:

- a) **(Art 650 cp "Inosservanza dei provvedimento dell'autorità")**: nell'ambito dell'emergenza Covid-19, in forza dell'ultimo intervento Decreto Legge 19/2020, chiunque si reca al di fuori del proprio domicilio senza valida giustificazione, ossia in assenza di improrogabili esigenze lavorative, per motivi di salute od altra comprovata necessità, non sarà più imputabile del reato di cui all'art 650 cp, come invece aveva previsto il precedente Decreto Legge 6/2020 ma di un mero illecito amministrativo.  
La pena comminata al trasgressore consisterà, dunque, non più nell'arresto o nell'ammenda come prevista dall'art 650 cp, bensì nella sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino a un terzo qualora la violazione sia avvenuta mediante l'utilizzo di un veicolo.  
Giova evidenziare che se il trasgressore paga la sanzione entro 30 giorni potrà beneficiare di una riduzione pari al 30%.
- b) **Art 495 cp "Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personale proprie o di altri"**: commette tale reato chi, sorpreso ad uscire dal proprio domicilio, fornisce all'agente di Polizia Giudiziaria una falsa dichiarazione in merito alla ragione giustificativa del proprio agire.  
In tal caso si applica la pena della reclusione fino a tre anni (salvo il ricorrere di circostanze aggravanti) ed è consentito l'arresto in flagranza, oltre all'applicazione di misure cautelari personali.
- c) **Art 438 cp: "Epidemia"**: di maggiore allarme sociale è certamente la condotta di chi cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.  
Si intuisce la gravità di tale delitto se si pensa che un tempo nel nostro Paese lo stesso era punito con la pena di morte, almeno nel caso in cui dal contagio fosse derivata la morte di più persone e che tutt'oggi lo stesso è comunque sanzionato con la pena dell'ergastolo.  
Il reato sussiste ogni qualvolta sia accertato che il soggetto, positivo al Covid-19, abbia agito, uscendo da casa e andando in giro, finanche recandosi al lavoro, con la coscienza e la volontà di diffondere l'epidemia, a prescindere dal fatto che la diffusione si sia effettivamente concretizzata ovvero sia rimasta allo stadio del mero pericolo.  
È consentito in tal caso non solo l'arresto in flagranza ma anche l'applicazione della più coercitiva misura cautelare personale della custodia in carcere.
- d) **Art 452 cp: "Delitti colposi contro la salute pubblica"**: si tratta dell'ipotesi delittuosa meno grave rispetto alla succitata fattispecie di cui all'art 438 cp, ricorrente ogni qualvolta l'autore dell'ipotizzato reato di epidemia, positivo al Covid-19, abbia agito, evidentemente uscendo da casa e violando la quarantena, non con dolo ma con colpa.  
Qualora sia ravvisabile nel reo un atteggiamento imprudente, negligente o imperito circa il pericolo di diffusione del virus, cioè un agire colposo, potrà riconoscersi commesso il delitto di cui all'art 452 cp, punito non con l'ergastolo ma con la reclusione da uno a cinque anni, ferma restando la possibilità di procedere all'arresto in flagranza e, anche in tal caso, all'applicazione di una misura cautelare custodiale.